



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Alberto Pazzi	Presidente
Dott. Andrea Zuliani	Consigliere
Dott. Cosmo Crolla	Consigliere
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Opposizione stato
passivo; ipoteca;
nullità; mancata
individuazione bene

Ud. 9/9/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 6065/2022 r.g. proposto da:

BANCA

- ricorrente -

contro

Fallimento

avverso il decreto numero di repertorio 87/2022 reso *inter partes* dal Tribunale di Paola, nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo ex art 98 L.F. n.1540/2020 RG, comunicato dalla Cancelleria a mezzo posta elettronica certificata il 31 gennaio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.9.2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato in data 24.12.2020, la BANCA (di seguito, anche ha proposto opposizione avverso il decreto del G.D. del 26.11.2020, comunicato il 27.11.2020, di esecutività dello stato passivo della S.R.L. nella parte in cui aveva escluso il privilegio ipotecario, derivante dal credito fondiario ex art. 38 TUB, per i ratei insoluti del mutuo [REDACTED] in quanto, ad avviso del G.D. "al di là della questione relativa al superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., esiste[va] obiettiva incertezza sull'identità dei beni gravati da ipoteca, per quanto emerge[va] dalla stessa perizia disposta nella citata procedura esecutiva immobiliare, in quanto l'ipoteca [era] iscritta su bene di fatto avente una identificazione diversa da quella indicata nel titolo, non emendabile con una mera rettifica ex art. 2841, co. 2, c.c. ..."
2. Nella resistenza della curatela fallimentare, il Tribunale ha rigettato la così proposta opposizione.
 - 2.1 Il Tribunale ha ritenuto che dalla CTU espletata a cura nella procedura esecutiva 120/2005 RGE Trib. Paola fosse emerso che: - la porzione di fabbricato individuata dalla particella n. sub del foglio n. considerato lo stato dei luoghi, le recinzioni esistenti ed in particolare la recinzione lato sud-est (confine risulta[va] traslata e ruotata di diversi metri rispetto al posizionamento sulla mappa catastale, in quanto ricade[va] in gran parte sulla particella n. del foglio n. di proprietà della s.r.l. e per minima parte sulla strada vicinale [REDACTED] (non più esistente nella realtà in quanto occupata da fabbricati e relative aree di corte); - l'area di pertinenza del fabbricato, [era] recintata e ricade[va] sulle particelle n. (parte) - (parte) - (parte) - -

pignoramento; c. sarebbe stato lo stesso perito nominato nel giudizio di esecuzione a stabilire la pertinenzialità delle aree ricadenti su tutte le ulteriori particelle da sempre intestate alla d. il permesso di costruire afferente all'immobile in questione aveva richiamato proprio le particelle da cui era sorta la n.

1.2 Secondo la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna incertezza da sanare (o che non fosse sanabile), stante il fatto che l'ipoteca, in virtù del potere espansivo della formalità, si estende quando il nuovo edificio venga incorporato a quello ipotecato in modo da farne parte unica e costituire una unica soluzione, analogamente a quanto succede nel caso in cui il proprietario del bene ipotecato, anziché sopraelevare o costruire un nuovo immobile, lo estenda lateralmente.

1.3 Il motivo, così articolato, è inammissibile per due ordini di motivi tra loro concorrenti.

1.3.1 Va in primo luogo rilevato che vi sono due *rationes decidendi* autonome che sorreggono la motivazione qui impugnata. Il Tribunale ha invero affermato che l'ipoteca è invalida perché, da un lato, induce incertezza sull'identità dei beni gravati (2841 c.c.); e, dall'altro, perché è iscritta in parte su beni altrui (2822 c.c.).

Orbene, va subito osservato che sulla seconda "ratio decidendi" non si registrano contestazioni da parte della società ricorrente, di talché le ulteriori doglianze articolate sulla prima ragione decisoria sono destinate a divenire irrilevanti.

1.3.2 Sotto altro profilo di riflessione, non si può non rilevare come le censure sollevate sul profilo della correttezza o meno nell'individuazione del bene immobile oggetto della contestata ipotesi integrano, con tutta evidenza, un giudizio di merito che non può essere certo replicato in questa sede di legittimità, stante i limiti di cognizione della Corte di cassazione, che non può esaminare la *questio facti*, già scrutinata dai giudici del merito (Cass. Sez. 3, 15/10/1977, n. 4421).

1.3.3 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di costituzione dell'ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare l'invalidità ex art. 2841 c.c. dell'iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli che

inducono incertezza su elementi essenziali quali l'identità del debitore e del creditore, l'ammontare del credito o l'identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l'omissione o l'incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto (Cass. ord. n. 22534/2023). È stato altresì chiarito sempre dalla giurisprudenza di legittimità che - sulla base della premessa che l'iscrizione ipotecaria ha natura di pubblicità costitutiva, e che essa prende grado al momento della sua iscrizione, ex art. 2841 cod. civ. - ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza nei titoli o nelle note di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezza sulla identità degli immobili gravati, ne consegue la nullità della iscrizione ipotecaria (Cass. n. 14675/2003).

1.3.4 Tuttavia, come sopra anticipato, il giudizio sulla "incertezza" e sulla "identità" del bene immobile gravato da ipoteca - svolto, nel caso di specie, con motivazione, peraltro, adeguata e scevra da criticità argomentative - integra un tipico apprezzamento di merito che è rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito e che, se congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. Sez. un. n. 8054/2014).

1.3.5 Sostiene la società ricorrente che l'indicazione dei "confini catastali" avrebbe superato ogni profilo di incertezza identificativa del bene gravato dall'ipoteca. Ma tale affermazione - oltre ad essere irrilevante alla luce di quanto disposto dall'art. 2826 cod. civ. (che, nell'indicare gli elementi di identificazione del bene per i fini che qui interessano, non menziona anche i confini) - non si confronta neanche con il contenuto decisivo del provvedimento qui impugnato che, nella sostanza, ha affermato che l'immobile, tenuto conto anche dei confini, risultava comunque traslato e ruotato di diversi metri, posto che l'ipoteca era stata iscritta sulla particella

mentre l'immobile ricadeva in gran parte sulla particella sempre di proprietà della ricorrente; con l'ulteriore conseguenza che non era dato comprendere (e di qui la sopra evidenziata "incertezza") su quale delle due particelle si volesse iscrivere la garanzia da parte del creditore.

2. Con il secondo mezzo si deduce "Vizio logico/motivazionale del provvedimento impugnato".

2.1 Ritiene la parte ricorrente che vi sarebbe assenza di motivazione del decreto impugnato in ordine sia alle circostanziate e puntuali contestazioni

della Banca opponente presenti negli scritti difensivi e supportate da ampia prova innanzi al Tribunale di Paola, relativamente alla proprietà degli immobili ipotecati in capo alla Srl, sia rispetto alle evidenze documentali portate dalla e riferite alle valutazioni del CTU non correttamente interpretate dal magistrato di prime cure.

2.2 Già la rubricazione del vizio ne evidenzia la radicale inammissibilità in questo giudizio di legittimità, posto che non è più denunciabile in cassazione il "vizio logico motivazionale", secondo il paradigma applicativo delineato dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., se non con riferimento a un'anomalia motivazionale che si concretizzi nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. 12096/2018). Peraltro, la ricorrente tenta, ancora una volta, di sollecitare, questa volta sotto l'egida applicativa del vizio di cui al sopra ricordato art. 360, n. 5, un nuovo scrutinio della *quaestio facti*, come tale inibito al giudice di legittimità.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per "Omessa valutazione di prove determinanti ai fini di giudizio. Mancata valutazione di prove documentali offerte al giudice del reclamo".

3.1 Sempre secondo la società ricorrente, il giudice dell'opposizione allo stato passivo avrebbe motivato il rigetto dell'azione intrapresa valorizzando le deduzioni cui sarebbe giunto il perito nominato in sede di esecuzione immobiliare, travisando tuttavia le argomentazioni dello stesso esperto. Più in particolare, la decisione impugnata si sarebbe fondata soltanto su una parte della descrizione dell'immobile effettuata dal perito che, nel testo integrale dell'elaborato, giungeva a conclusioni del tutto differenti rispetto alla decisione impugnata: non si evinceva da alcun passaggio della CTU resa nel procedimento esecutivo "l'obiettivo incertezza sull'identità dei beni gravati da ipoteca".

3.2 Allo stesso modo il giudice dell'opposizione non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori offerti dalla banca opponente in merito alla proprietà integrale dei beni ipotecati in capo alla debitrice. Avrebbe, cioè, essa ricorrente documentalmente provato che la Società fallita (nonché datrice di

ipoteca) aveva acquistato, prima del rilascio della concessione edilizia e della costituzione della garanzia reale, l'intero fondo su cui oggi insisteva il cespite, diversamente da quanto argomentato nel decreto impugnato.

3.3 Il terzo motivo è inammissibile perché le doglianze prospettate dalla società ricorrente sono state formulate fuori dal paradigma applicativo delineato dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come declinato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8054/2014, *cit. supra*).

3.3.1 Sul punto giova ricordare che, nell'arresto da ultimo citato, è stato precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

3.3.2 Orbene, il Tribunale ha esaminato tutti i fatti ritenuti rilevanti ai fini del decidere, evidenziando, nei termini già sopra indicati in premessa, i profili di incertezza nell'individuazione del bene immobile oggetto del gravame ipotecario, di talché la richiesta di rilettura dell'intera documentazione (anche peritale) già acquisita al patrimonio conoscitivo del giudizio di merito cerca di sollecitare, ancora una volta, un'inammissibile rievocazione della *quaestio facti*.

4. Con il quarto mezzo si deduce la "mancata ammissione dei mezzi istruttori". Conseguentemente rispetto agli elementi probatori introdotti in

sede di opposizione, come da espressa richiesta, il giudice dell'opposizione sarebbe stato tenuto a svolgere una nuova fase istruttoria che tenesse conto degli elementi determinanti emersi in tale sede, con ciò disattendendo il pieno diritto di difesa dell'opponente. La valutazione dei documenti comunicati avrebbe determinato un differente esito della controversia.

4.1 Il motivo così articolato risulta all'evidenza inammissibile perché solo genericamente formulato, senza l'indicazione delle ragioni che avrebbero spiegato la decisività delle prove di cui si lamenta, in questa sede, la mancata ammissione nel precedente giudizio di merito.

5. In conclusione, per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato.

Sussistono i presupposti processuali, invece, per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2026

Il Presidente